



NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE
2022 - 2024

COMUNE DI TERNI

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO D. LGS. N. 118/2011

1. PREMESSA

Dall'anno 2015 l'ente ha applicato sia i principi contabili, sia gli schemi di bilancio armonizzati, previsti dal Dlgs 118/2011.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario - contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatici e a quelli gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- gli schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- la reintroduzione della previsione cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- la diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze: ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- sono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- è prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- è introdotto il piano dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico/patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente: l'unità elementare di voto sale di un livello, le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di "governo" esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Si rammenta che il termine per l'approvazione del bilancio **2022-2024** è stato prorogato, rispetto a quello ordinario stabilito ai sensi dell'art. 151, D.Lgs. n. 267/2000:

- al **31 marzo 2022** dal D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021);
- al **31 maggio 2022** dall'3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, dopo la conversione in L. n. 15/2022.

Analisi di contesto

Il Comune di Terni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 362 del 18 ottobre 2016, ha avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bis del Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2021 approvato con D.C. n. 430 del 28 dicembre 2016 non è stato approvato dalla Corte dei Conti dell'Umbria (Delibera n.83 del 20 luglio 2017).

Il Comune di Terni ha proposto ricorso dinanzi alle Sezioni riunite della Corte dei Conti giurisdizionale in speciale composizione per l'annullamento e la riforma della delibera nr. 83/PRSE/2017, ha inoltre approvato un aggiornamento del Piano; l'aggiornamento del piano è stato dichiarato irricevibile e il ricorso non è stato accolto con la conseguenza dell'obbligo di dichiarazione di dissesto.

Il Consiglio non ha deliberato il dissesto nei tempi previsti; il D.P.R. del 22.2.2018 ha disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale e nominato, con nota del Prefetto di Terni, prot. nr. 0009493 del 22/02/2018, recepita al protocollo dell'Ente al nr. 26345 in pari data, Commissario Straordinario, il Dott. Antonino Cufalo, per adottare la delibera di "formale dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Terni, essendosi concretizzati i presupposti previsti dall'art. 246, del T.U.E.L. Lo stesso approva dissesto finanziario del Comune di Terni ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 del Dlgs n. 267/2000 con delibera n. 1 del 1 marzo 2018,

A seguito della dichiarazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, così come disposto dall'art. 248, comma 1° TUEL " *...a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio*";

Altresì.

- l'art. 259 del D.Lgs. 267/2000 prevede che l'Ente locale dissestato debba presentare, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 252 TUEL, **un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato**, da trasmettere al Ministero dell'Interno, ai fini della relativa approvazione con decreto ministeriale e che detto termine sia sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l'Ente, dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo esecutivo;
- l'art. 264, comma 2 del D. Lgs. 267/20000 prevede che: "con il decreto di cui all'art. 261, comma 3, (decreto di approvazione del Ministro dell'Interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato) è fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni;

Il Consiglio Comunale di Terni con atto deliberativo nr.27 del 18/08/2018 approva l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato inviato alla Commissione ministeriale per la stabilità degli Enti locali, presso il Ministero degli Interni, per la conseguente approvazione.

Con nota, prot. 11954 del 27/2/2019 recepita al protocollo dell'Ente al nr. 30986 del 28/02/2019 la PREFETTURA DI TERNI – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO ha notificato al Comune di Terni il decreto ministeriale nr. 15460 del 27 febbraio 2019 di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e che da tale notifica decorrono i 120 giorni, di cui al precedente art. 264, comma 2 del D. Lgs. 267/2000, per l'approvazione dei documenti contabili di previsione e rendicontazione.

Alla luce di quanto stabilito nell'art. 259 del D.Lgs. 267/2000 il Comune di Terni con atto deliberativo del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018/2020;

Inoltre ha successivamente approvato i diversi documenti contabili nel rispetto delle scadenze di legge.

Per la gestione del dissesto con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 2018, notificato all'Ente in data 11 aprile, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché, per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente; il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell'O.S.L. in data 11 aprile 2018 e l'O.S.L. si insedia in data 11 aprile 2018.

In tema di dissesto dell'ente locale, la normativa che si è succeduta nel tempo (d.l. 2 marzo 1989, n. 66 convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144; d.l. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68; d.p.r. 24 agosto 1993, n. 378; d lgs 25 febbraio 1995, n. 77; d lgs 11 giugno 1996, n. 336; d lgs 15 settembre 1997, n. 342; d lgs 23 ottobre 1998, n. 410; d.p.r. 13 settembre 1999, n. 420; d.p.r. 18 agosto 2000, n. 273, artt. 244-272 d lgs 267/2000), ha delineato una netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente.

All'ente locale spetta la gestione corrente attraverso la predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Interno su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (artt. 259-261 Tuel), mentre all'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) compete la ricognizione ed il ripiano della massa debitoria pregressa attraverso la predisposizione di un piano di rilevazione e di un piano di estinzione della massa passiva (artt. 254 e 256 Tuel). La dichiarazione di dissesto produce, fondamentalmente, l'effetto di separare la gestione ordinaria, di competenza degli organi ordinari dell'ente, ed in special modo del Consiglio Comunale, cui compete il compito di riequilibrare il bilancio con una serie di manovre correttive, dalla gestione straordinaria di competenza dell'organo di liquidazione, cui spetta la tacitazione delle pretese creditorie e la risoluzione di eventuali pendenze pregresse." (Sezione controllo Sicilia, delibera n. n.176/2016/QMIG).

In particolare, l'intervento dell'OSL, disciplinato agli artt. 252 - 258 Tuel, è circoscritto entro precisi confini sia sul piano temporale che su quello oggettivo dei compiti ad esso affidati.

Sotto il primo profilo, le competenze del suddetto organo risultano riferite a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, mentre, sotto il secondo profilo, i compiti del medesimo si concretizzano nella rilevazione della massa passiva, nell'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, anche mediante alienazione dei beni patrimoniali, e nella liquidazione e pagamento dei debiti (art 252 Tuel).

Alla sopra richiamata logica della separazione tra gestione passata e quella corrente si ispira anche la circolare del Ministero dell'Interno n. 21 del 20/09/1993 ("Problemi applicativi del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e del regolamento concernente le modalità applicative del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378"), la quale ha sancito che "Il principio fondamentale introdotto nella normativa sul dissesto dall'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993, e' quello di una netta separazione di competenze tra gli organi istituzionali dell'ente e l'organo speciale della liquidazione.

Rientrano nella competenza esclusiva dell'organo straordinario della liquidazione la gestione di tutti i debiti fuori bilancio e di tutti i residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre precedente l'anno dell'ipotesi di bilancio, compresi quelli aventi vincolo di destinazione".

Infatti, l'articolo 255, comma 10 del TUEL e l'articolo 5, comma 1-bis del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, stabiliscono che non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese;

L'articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n.232, che, introducendo una limitata deroga all'articolo 255, comma 10 del TUEL, affida alla competenza dell'organo straordinario di liquidazione dei comuni in stato di dissesto l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai soli fondi a gestione vincolata, lasciando inalterate le disposizioni in merito alla gestione dei mutui passivi e delle altre spese di cui all'articolo 255, comma 10 del TUEL.

La creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto da quelli dell'ente locale, continua a rappresentare, quindi, l'asse portante dell'intera disciplina del dissesto, ora contenuta nel titolo VIII, capi II, III, IV del Tuel- nonostante le modifiche intervenute nel tempo su taluni aspetti della procedura (tra queste, si segnala la sottrazione alla gestione dell'OSL dei residui relativi ai fondi a gestione vincolata di cui all'art 255 comma 10 Tuel, su cui sono intervenute sia la deroga per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario prevista dall'art 2 bis d.l. 24 giugno 2016 n. 113 -modificato dall'art 36 comma 2 d.l. 24/04/2017, n. 50, convertito con legge 96/2017- sia la delibera della Sezione delle Autonomie n. 3/SEZAUT/2017/QMIG).

Compito dell'OSL rimane, infatti quello di "procedere alla liquidazione e pagamento della massa passiva, nei termini e con le modalità indicate dall'art. 256 (cfr. Sezione delle Autonomie, delibera n. 3/SEZAUT/2017/QMIG, cit.).

L'OSL può proporre all'ente la modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti prevista dall'art 258 Tuel.

Ai sensi della predetta disposizione, l'OSL effettua una delibazione sommaria della fondatezza del credito vantato ed offre una definizione transattiva della pretesa ai creditori, prevedendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito originario, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione. A seguito della modifica disposta con l'art 15, comma 1, d.l. 24 giugno 2016 n. 113 conv. dalla l. 7 agosto 2016 n. 160 la procedura in esame può interessare anche i crediti erariali (analogamente a quando previsto, sul piano privatistico, nel caso di concordato con transazione fiscale).

La procedura prevede, quindi, una ristrutturazione del debito con notevole abbattimento dell'importo (oscillante tra il 40 ed il 60% di quanto originariamente dovuto) controbilanciata dalla sommarietà della delibazione della fondatezza dello stesso (a fronte della più accurata istruttoria prevista dall'art 254) e dalla rapidità del pagamento (entro 30 giorni dall'accettazione). Non sono soggetti a decurtazione i crediti relativi a retribuzione per lavoro subordinato che sono liquidati per intero. Per i crediti che non hanno aderito alla procedura, l'OSL accantona l'importo del 50 per cento degli stessi, somma elevata al 100% per i crediti assistiti da privilegio (art 258 comma 4). E' stata adottata dal Comune di Terni la procedura semplificata, proponendo il pagamento del 60% del debito.

Nonostante la logica di separazione, vige il principio di leale collaborazione con la gestione liquidatoria. A tal fine l'Ente deve adoperarsi con tutti gli strumenti a disposizione, anche implementando quelli esistenti nella materia economico finanziaria e di numerosità delle risorse umane, per definire, adottare e superare le partite critiche ricadenti nella gestione OSL. In ogni caso, in un contesto di scarsità di risorse, tali strumenti potranno anche essere a carico della predetta gestione ai fini di conseguire il definitivo risanamento dell'Ente.

La presente nota integrativa è allegata allo schema di bilancio di previsione dell'Ente per le annualità 2022/2024.

2, GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispose e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario e annessi allegati.

Il Bilancio 2022-2024 è stato elaborato sulla base delle previsioni formulate dai Responsabili dei Servizi, doverosamente ricondotte entro limiti di sostenibilità complessiva e di rispetto dei vincoli dettati dalle norme sugli equilibri di bilancio, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese a esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità:
 - a. veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio;
 - b. attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa;
 - c. correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione;
 - d. comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità' di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, rappresenti un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio.
12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, siano verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, onestà e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa: deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica strategicamente deve realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 chiude rispettando il pareggio del Bilancio a legislazione vigente.

Gli equilibri di bilancio.

Le nuove disposizioni in materia di contabilità pubblica introdotte dal D.Lgs. n. 118/2011 all'Allegato sub. 1 hanno introdotto il Principio dell'equilibrio di bilancio (principio n. 15) di cui deve essere data evidenza in uno specifico allegato (secondo un'ottica pluriennale) che si compone di una parte relativa all'equilibrio (economico-finanziario) di parte corrente, di una parte relativa all'equilibrio di parte capitale e una parte relativa all'equilibrio finale rappresentato dalla somma dei due equilibri intermedi più alcune voci di entrata e di spesa specifici.

Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione il pareggio finanziario. L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.

I principali equilibri di bilancio da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono i seguenti:

1. pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
2. equilibrio di parte corrente;
3. equilibrio di parte capitale;

Per ciascuna unità di voto, costituita dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, il bilancio di previsione indica:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello del triennio cui il bilancio si riferisce;
- b) l'importo definitivo delle previsioni di competenza e di cassa dell'anno precedente il triennio cui si riferisce il bilancio, risultanti alla data di elaborazione del bilancio di previsione;
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui autorizza l'impegno in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio del triennio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Ciascun programma di spesa, distintamente per i titoli in cui è articolato, indica:

- la quota dello stanziamento che corrisponde ad impegni assunti negli esercizi precedenti alla data di elaborazione del bilancio (la voce "di cui già impegnato");
- la quota di stanziamento relativa al fondo pluriennale vincolato, che corrisponde alla somma delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi o delle spese che sono già state impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio e dal fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate.

Di seguito il quadro riepilogativo e gli equilibri di bilancio:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	2023	2024	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	2023	2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	29.692.601,12								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		6.505.522,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		19.519.498,29	1.856.368,81	1.698.574,25					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	60.815.194,18	53.725.236,59	53.654.736,59	53.604.736,59	TIT. 1 - Spese correnti	109.088.210,36	97.561.401,63	88.697.649,56	88.981.073,54
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	23.093.145,55	20.598.560,01	16.795.709,74	16.705.262,39	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.856.368,81	1.698.574,25	1.698.574,25
TIT. 3 - Entrate extratributarie	72.782.042,50	27.336.860,03	26.889.463,59	25.748.135,93					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	63.494.519,09	75.372.737,81	21.814.377,00	7.945.000,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale	102.755.313,81	97.183.428,12	25.805.583,00	9.316.206,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	220.184.901,32	177.033.394,44	119.154.286,92	104.003.134,91	Totale spese finali	211.843.524,17	194.744.829,75	114.503.232,56	98.297.279,54
TIT. 6 - Accensione di prestiti	11.690.502,82	2.886.961,48	4.425.000,00	2.400.000,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	11.200.547,11	11.200.547,11	10.932.423,17	9.804.429,62
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto lesoriere/cassiere	110.440.305,28	110.440.305,28	110.440.305,28	110.440.305,28	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto lesoriere/cassiere	110.440.305,28	110.440.305,28	110.440.305,28	110.440.305,28
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	70.216.019,81	70.103.500,00	70.103.500,00	70.103.500,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	88.703.123,58	70.103.500,00	70.103.500,00	70.103.500,00
Totale titoli	412.531.729,23	360.464.161,20	304.123.092,20	286.946.940,19	Totale titoli	422.187.500,14	386.489.182,14	305.979.461,01	288.645.514,44
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	442.224.330,35	386.489.182,14	305.979.461,01	288.645.514,44	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	422.187.500,14	386.489.182,14	305.979.461,01	288.645.514,44
Fondo di cassa finale presunto	20.036.830,21								

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		29.692.601,12		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	5.147.239,20	1.856.368,81	1.698.574,25
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	101.660.656,63 0,00	97.339.909,92 0,00	96.058.134,91 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	97.561.401,63 1.856.368,81 6.949.772,89	88.697.649,56 1.698.574,25 6.942.188,33	88.981.073,54 1.698.574,25 7.013.137,68
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	11.200.547,11 0,00 0,00	10.932.423,17 0,00 0,00	9.804.429,62 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-1.954.052,91	-433.794,00	-1.028.794,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.635.542,36 0,00	0,00 ---	0,00 ---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	861.421,30 0,00	830.000,00 0,00	1.400.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	542.910,75	396.206,00	371.206,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)	O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		4.869.980,29	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		14.372.259,09	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		78.259.699,29	26.239.377,00	10.345.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		861.421,30	830.000,00	1.400.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		542.910,75	396.206,00	371.206,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		97.183.428,12	25.805.583,00	9.316.206,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

3.ANALISI DELLE ENTRATE DI PARTE CORRENTE

Prima di passare alla disamina dei vari aggregati che compongono le entrate di parte corrente è opportuno evidenziare la nuova struttura del bilancio (parte entrata) alla luce dell'art. 15 del D.Lgs. n. 118/2011 secondo il quale la classificazione, secondo livelli successivi di dettaglio, è la seguente:

Titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate: Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Titolo 2 (Trasferimenti correnti), Titolo 3 (Entrate extra-tributarie)

Tipologie, definite in base alla natura delle entrate nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza

Categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito di ciascuna tipologia di appartenenza

L'unità elementare di bilancio della parte entrata, ai fini del voto, è rappresentata dalle Tipologie.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE

Di seguito sono analizzate le principali voci d'entrata, al fine di illustrare i dati di bilancio e riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili.

La previsione considera lo storico di accertamento e riscossione delle entrate, il particolare momento storico e le novità normative.

STORICO ENTRATE

Entrate (in euro)	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	RENDICONTO 2020	RENDICONTO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	80.086.339,02	77.822.976,48	78.041.688,56	72.993.184,84	51.976.364,36
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.934.830,13	9.996.564,09	9.000.010,36	17.942.133,39	11.222.756,01
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.271.624,47	17.549.746,94	19.254.404,23	18.158.725,18	23.389.321,38
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.273.689,76	5.080.730,01	4.729.202,26	4.732.568,59	10.035.730,44
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Titolo 6 - Accensione di prestiti	362.941,82	0,00	2.114.800,00	16.647.751,50	12.055.894,10
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	80.475.140,13	67.656.490,93	67.856.979,83	39.295.900,45	0

Le **entrate tributarie** classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (IMU, Addizionale Irpef, tassa di soggiorno..), dalle tasse (accertamento TARI anni precedenti..) e dal Fondo di solidarietà.

Dal 2020 al 2021 si rileva una diminuzione significativa causata dal passaggio dell'imposta sulla pubblicità e della TOSAP a Canone unico (previsione inserita nelle entrate extratributarie) e dal passaggio dalla TARI alla TARIC incassata direttamente dal gestore.

Le **entrate extra-tributarie** sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai cittadini, dal 2021 anche dal canone unico che sostituisce TOSAP e imposta sulla pubblicità.

Analisi delle entrate tributarie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	53.710.236,59	0,00	53.642.736,59	0,00	53.592.736,59	0,00
1010106	Imposta municipale propria	24.700.000,00	0,00	24.500.000,00	0,00	24.500.000,00	0,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	10.400.000,00	0,00	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	210.000,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	Altre accise n.a.c.	12.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	18.087.736,59	0,00	18.087.736,59	0,00	18.087.736,59	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	53.725.236,59	0,00	53.654.736,59	0,00	53.604.736,59	0,00

L'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono **il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Inoltre l'art. 1, comma 837, medesima legge, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

L'art. 1, comma 821, , stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale.

Il Comune di Terni, così come moltissimi altri Comuni italiani al fine di salvaguardare le procedure di autorizzazione/concessione relative ai tributi (Imposta sulla Pubblicità e TOSAP) e canoni soppressi, nonché nelle more della stesura e successiva approvazione del nuovo regolamento comunale relativo al canone unico patrimoniale e al canone mercatale, con propria deliberazione C.C. n. 43 del 8.2.2021 ha approvato il regolamento relativo ad una disciplina provvisoria per la determinazione dell'importo dovuto dei canoni e per il loro pagamento, confermando provvisoriamente le tariffe

dei tributi/entrate sopprese, salvo successivo conguaglio con decorrenza 1.1.2021.

Inoltre considerato che, ai sensi comma 817, art. 1, L. 160/2019 il Canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone medesimo e, per l'effetto, la determinazione delle nuove tariffe si palesava estremamente complessa ed esigeva approfondita elaborazione, si era deciso di rinviare i versamenti del nuovo canone alla data del 31 marzo 2021. Successivamente l'amministrazione ha approvato il nuovo regolamento unico patrimoniale e mercatale in via definitiva e nei termini del bilancio di previsione 2021-2023 (31 marzo in base al D.M. 13 gennaio 2021), termine prorogato dal c.d. decreto sostegni al 30 aprile 2021 rinviando ulteriormente il nuovo canone al 30 aprile 2021.

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 269 del 30.12.2020 , ha istituito la **tariffa rifiuti corrispettiva denominata TARIC** in luogo della TARI, come consentito dalla legge n. 147/2013. In particolare il comma 668 art. 1 legge n° 147/2013 dispone che: "I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"

Quanto precede comporta che la TARIC non costituisce entrata diretta del Comune, non essendoci dal 2021 la previsione nel bilancio dell'Ente. L'effetto di quanto sopra comporta una decurtazione dal bilancio dell'Ente delle poste relative all'entrata e alla spesa per la gestione del servizio rifiuti. Per le altre previsioni di entrata si è altresì tenuto conto della invarianza delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali e dei servizi a domanda individuale rispetto a quelle vigenti nel 2021.

Analisi delle entrate extra-tributarie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	13.193.706,56	0,00	13.357.660,85	0,00	13.812.660,85	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	7.551.900,00	0,00	7.657.900,00	0,00	7.657.900,00	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.641.806,56	0,00	5.699.760,85	0,00	6.154.760,85	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	8.075.500,00	0,00	8.088.500,00	0,00	8.088.500,00	0,00
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.959.500,00	0,00	5.977.500,00	0,00	5.977.500,00	0,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.100.900,00	0,00	2.095.900,00	0,00	2.095.900,00	0,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	206.595,35	0,00	206.595,35	0,00	206.595,35	0,00
3030300	Altri interessi attivi	206.595,35	0,00	206.595,35	0,00	206.595,35	0,00

3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	450.000,00	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	450.000,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	5.161.058,12	0,00	4.536.707,39	0,00	3.190.379,73	0,00
3050100	Indennizzi di assicurazione	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	3.699.382,76	0,00	3.077.111,59	0,00	1.732.389,61	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	1.365.675,36	0,00	1.363.595,80	0,00	1.361.990,12	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	27.336.860,03	0,00	26.889.463,59	0,00	25.748.135,93	0,00

Per la ripartizione dei proventi contravvenzionali si rinvia alla specifica delibera allegata al bilancio.

4. Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle entrate

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nelle entrate

Descrizione Tipologia	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	2017 Rendiconto	2018 rendiconto	2019 rendiconto	2020 rendiconto	2021 rendiconto	2022 previsione
parte corrente	2.803.702,50	2.770.142,19	3.867.581,96	3.617.647,81	6.651.511,75	5.147.239,20
parte capitale	10.996.505,80	4.772.186,41	8.476.474,14	9.643.913,47	13.772.199,67	14.372.259,09
TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO NELLE ENTRATE	13.800.208,30	7.492.328,60	12.344.056,10	13.261.561,28	20.423.711,42	19.519.498,29

5.CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Il principio contabile applicato, allegato 4/2 al D.Lgs 118/2001, al punto 3.3 e seguenti stabilisce che per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità,

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

La legge ha stabilito un accantonamento minimo del 100% per il 2022.2023.2024

In base al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, ed in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, si è provveduto ad analizzare le entrate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

Si è proceduto alla verifica analitica delle voci di bilancio. Le categorie di entrate stanziate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione sono le seguenti:

- Accertamenti per evasione tributaria IMU – ICI-TASI
- Asili nido
- Mercati
- Impianti sportivi
- Entrate da Canone unico (canone pubblicità e affissioni e canone occupazione suolo pubblico)
- Concessioni Patrimoniali/Fitti
- Violazioni codice della strada

Il principio contabile prevede che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

- crediti verso altre Pa;
- entrate assistite da fideiussione;
- entrate tributarie che, in via eccezionale, possono essere ancora accertate per cassa;
- entrate riscosse per conto di un altro ente locale;

Non viene più considerata la refezione in quanto gestita e incassata esternamente

Non sono considerate le entrate tributarie versate in autoliquidazione IMU e TASI poiché previste ed accertate per cassa, così come la tassa di soggiorno.

Si è, quindi, proceduto a calcolare, per ciascuna delle entrate individuate, la media tra incassi in c/competenza e accertamenti in c/competenza, così come previsto dal citato principio contabile, considerando un arco temporale dell'ultimo quinquennio.

L'importo dell'accantonamento è iscritto in bilancio così come descritto nel prospetto riepilogativo sotto:

RIEPILOGO					
		2022	2023	2024	
CANONE SULLA PUBBLICITA' E DIR. PUBBL. AFFISSIONI					
FONDO					
ACCANTONAM. MINIMO		72.538,46	72.538,46	72.538,46	
IMU TASI ICI coattivo					
			-	-	
FONDO					
ACCANTONAM. MINIMO		2.028.642,32	2.028.642,32	2.028.642,32	
COSAP					
			-	-	
FONDO					
ACCANTONAM. MINIMO		75.790,18	75.790,18	75.790,18	
TARI - RECUPERO EVASIONE					
			-	-	
FONDO					
ACCANTONAM. MINIMO		39.198,89	27.999,21	18.666,14	
VIOLAZIONE REGOLAMENTI CODICE STRADA					
			-	-	
FONDO					
ACCANTONAM. MINIMO		4.048.517,43	4.055.034,77	4.055.034,77	
MERCATI E FIERE					
			-	-	
FONDO					
ACCANTONAM. MINIMO		26.733,55	34.415,61	34.415,61	
PISCINA STADIO E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI					
			-	-	
FONDO					
ACCANTONAM. MINIMO		42.043,60	42.043,60	42.043,60	
CANONI BENI DEMANIALI E FITTI					
			-	-	
FONDO					
ACCANTONAM. MINIMO		542.181,01	531.596,73	611.879,16	
RETTE ASILI					
			-	-	
FONDO					
ACCANTONAM. MINIMO		74.127,45	74.127,45	74.127,45	
				-	
TO TALI		6.949.772,89	6.942.188,33	7.013.137,68	
TIT.TIP					
101		2.067.841,21	2.056.641,52	2.047.308,46	
301		833.414,25	830.512,03	910.794,46	
302		4.048.517,43	4.055.034,77	4.055.034,77	
		6.949.772,89	6.942.188,33	7.013.137,68	

ALTRI ACCANTONAMENTI

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato [articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013](#), rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

L'Ente ha approvato entro il 28 febbraio **la delibera n.45 del 25.02.2022** in cui ha quantificato le previsioni per l'annualità 2022, verificato che l'Ente si trovasse nelle condizioni previste dalla norma per l'accantonamento e calcolando un fondo di € 1.220.535,15

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, calcolate le previsioni di bilancio, è tenuto a iscrivere in bilancio il Fondo di garanzia debiti commerciali così determinato:

Spesa per acquisto di beni e servizi (Macro-agg. 1.03)	+	40.189.334,13
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione (Macro-agg. 1.03)	-	15.983.539,66
Totale		24.205.794,47
Percentuale applicata		5%
Importo FGDC da accantonare		1.210.289,72

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Indennità di fine mandato del sindaco	5.466,19	5.466,19	5.466,19
Fondo oneri rinnovi contrattuali	373.564,00	319.533,00	719.803,00
Fondo rischi contenzioso	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Fondo rischi altre passività potenziali	100.000,00	100.000,00	100.000,00

FONDO DI RISERVA

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000:

“1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione”.

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.”

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente 0.33% per il 2022, 0.34% per il 2023 e 0.39% per il 2024.

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria, non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 200.000, pari allo 0.204.% (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

6. ANALISI DELLE SPESE

Prima di passare alla disamina degli aggregati che compongono le spese di parte corrente è opportuno evidenziare la nuova struttura del bilancio (parte spesa) alla luce degli articoli 12-14 del D.Lgs. n. 118/2011 secondo il quale la classificazione, secondo livelli successivi di dettaglio, è la seguente:

Missioni, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni

Programmi, rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni

L'unità elementare di bilancio della parte spesa, ai fini del voto, è rappresentata dai Programmi. I nuovi schemi di bilancio prevedono l'adozione dei seguenti prospetti obbligatori (All. 9 al D.Lgs. n. 118/2011):

- Spese annuali per Missioni, Programmi e Titoli con previsioni di competenza e previsioni di cassa
- Spese annuali per funzioni delegate dalla Regione per Missioni, Programmi e Titoli con previsioni di competenza e previsioni di cassa
- Spese per utilizzo di contributi e trasferimenti dell'Unione Europea per Missioni, Programmi e Titoli con previsioni di competenza e previsioni di cassa
- Riepilogo della spesa per Missione
- Riepilogo della spesa per Titoli
- Spese pluriennali per Missioni, Programmi e Titoli con previsioni di competenza e previsioni di cassa
- Spese pluriennali per funzioni delegate dalla Regione per Missioni, Programmi e Titoli con previsioni di competenza e previsioni di cassa
- Spese pluriennali per utilizzo di contributi e trasferimenti dell'Unione Europea per Missioni, Programmi e Titoli con previsioni di competenza e previsioni di cassa
- Riepilogo delle spese pluriennali per Missione
- Riepilogo delle spese pluriennali per Titoli

In applicazione l'art. 57, comma 2 del D.L. 124/2019 dall'annualità 2020, sono abrogati:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del decreto-legge 78/2010);
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010);
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di spesa per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del decreto-legge n. 78/2010);
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del decreto-legge 95/2012)

Ai sensi della lettera e), del comma 2, dell'art. 57 D.L. 124/2019 è abrogato l'obbligo di adozione del Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007.

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Trend storico delle spese

Spese (in euro)	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	RENDICONTO 2020	RENDICONTO 2021
Titolo 1 - Spese correnti	91.462.596,71	84.634.703,16	85.821.110,62	82.891.100,60	69.578.404,83
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.012.489,72	2.833.825,30	3.475.469,78	17.766.855,97	21.879.279,85
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	616.000,00	0,00	0
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	8.277.673,77	9.375.823,65	9.565.825,51	6.393.184,83	9.487.859,26
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	80.475.140,13	67.656.490,93	67.856.979,83	39.295.900,45	0

La significativa diminuzione della spesa corrente dal 2020 al 2021 è giustificata dal passaggio dalla TARI alla TARIC con gestione dei rifiuti e incasso della tariffa direttamente del gestore.

SPESA CORRENTE PER MACROAGGREGATI

Codice	Descrizione	Previsione (A)
1	Redditi da lavoro dipendente	28.358.169,33
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.378.764,74
3	Acquisto di beni e servizi	40.189.334,13
4	Trasferimenti correnti	10.173.469,68
7	Interessi passivi	5.332.359,71
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	316.950,83
10	Altre spese correnti	10.812.353,21

97.561.401,63

SPESA CORRENTE PER MISSIONI

Codice	Descrizione	Previsione (A)
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	32.065.665,48
2	Giustizia	20.859,18
3	Ordine pubblico e sicurezza	5.238.101,21
4	Istruzione e diritto allo studio	7.325.201,94
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.298.166,66
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.543.415,65
7	Turismo	1.057.376,24
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.444.290,49
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.412.682,87
10	Trasporti e diritto alla mobilità	7.921.967,92
11	Soccorso civile	853.222,88
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	22.675.124,83
13	Tutela della salute	767.914,72
14	Sviluppo economico e competitività	524.427,16
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	7.000,00
19	Relazioni internazionali	0,00
20	Fondi e accantonamenti	8.690.984,40
50	Debito pubblico	675.000,00
60	Anticipazioni finanziarie	40.000,00
		97.561.401,63

Il fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa

In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

1. la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;(FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATE)
2. le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo).

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nella spesa per spese che si prevede di impegnare negli anni successivi

Descrizione Tipologia	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2021 Previsioni definitive	2022 Previsioni	2023 Previsioni	2024 Previsioni
parte corrente	5.154.949,60	1.856.368,81	1.698.574,25	1.698.574,25
parte capitale	15.568.886,69			

SPESA CAPITALE PER MISSIONI

Codice	Descrizione	Previsione (A)
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.035.957,79
3	Ordine pubblico e sicurezza	102.297,71
4	Istruzione e diritto allo studio	14.453.293,20
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	19.834.441,09
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.871.264,42
7	Turismo	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8.208.446,78
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.841.021,95
10	Trasporti e diritto alla mobilità	25.959.261,71
11	Soccorso civile	3.635.546,55
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.265.248,16
13	Tutela della salute	976.648,76
14	Sviluppo economico e competitività	0,00
		97.183.428,12

Elenco analitico degli interventi programmati per spese di investimento

Si rinvia al piano delle opere pubbliche allegato al DUP

7 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ED ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla tabella più sotto riportata.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalla legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti.

Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa.

E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale.

Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente.

Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato;

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

CONSIDERATO CHE E' STATO GIA' PREDISPOSTO E APPROVATO CON LA DELIBERA DI GIUNTA N.92 DELL'8 APRILE 2022 LO SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 E DELLA RELAZIONE DELLA GIUNTA, SI INSERIRA' IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO E GLI ELENCHI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE .

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ESERCIZIO 2021**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				11.519.110,16
RISCOSSIONI	+	20.327.745,09	188.313.860,71	208.641.605,80
PAGAMENTI	-	21.408.510,76	169.059.604,08	190.468.114,84
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			29.692.601,12
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			29.692.601,12
RESIDUI ATTIVI	+	67.080.733,87	20.031.275,96	87.112.009,83
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	-	14.655.362,08	31.551.110,24	46.206.472,32
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			5.147.239,20
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			14.372.259,09
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	=			51.078.640,34
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:				
Parte accantonata				
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				854.758,09
Altri accantonamenti				5.888.711,96
Fondo crediti dubbia esigibilità				32.070.085,45
Totale parte accantonata (B)				38.813.555,50

Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		1.168.056,66
Vincoli derivanti da trasferimenti		4.200.776,27
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		4.806.317,15
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		1.417.212,78
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	11.592.362,86
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	602.127,24
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	70.594,74
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

Per gli elenchi delle quote accantonate e vincolate si rinvia agli allegati del risultato definitivo A1 e A2.

**Utilizzo quote vincolate e accantonata del risultato di amministrazione nel bilancio di previsione
esercizio 2022**

Utilizzo quota accantonata	
Fondo contenzioso	6.805,78
Altri accantonamenti	2.222.799,05
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	1.219.607,96
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	1.360.304,72
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	749.382,00
Utilizzo vincoli da legge e principi contabili	315.000,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione	5.873.900,05

8 GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'Ente ha prestato garanzie fideiussione per :

- “Progettazione , costruzione e gestione dell'impianto sportivo polivalente denominato “Le piscine dello Stadio”- Istituto Credito Sportivo
- “Lavori di ristrutturazione del centro sportivo comunale “Orlando Strinati ”ADS TERNI EST – Istituto Credito Sportivo

Inoltre ha rilasciato delle garanzie (patronage forte) nei confronti di ASM al fine di facilitare l'accesso al credito.

9 ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI

L'elenco è disponibile all'indirizzo internet:www.comune.tr.it nella sezione "Amministrazione trasparente Sez.Enti controllati.

- Relativamente ai bilanci consuntivi sono consultabili sui siti internet;

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITA'	SITO WEB
ASM TERNI SPA	100,00%	Produzione energia elettrica. Raccolta, trattamento e fornitura di acqua. Raccolta, spazzamento, trasporto, smaltimento e recupero rifiuti solidi urbani.	www.asmterni.it
TERNI RETI SRL	100,00%	Servizi relativi alla mobilità e al traffico, servizi ausiliari. Gestione dei parcheggi di superficie e degli interrati e dell'aviosuperficie	www.ternireti.it
FARMACIATERNI SRL	100,00%	Gestione delle farmacie comunali.	www.farmaciaterni.it
USI SPA IN FALLIMENTO	99,50%	In fallimento (non svolge attività)	

UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA (*)	8,01%	Trasporto pubblico locale	www.umbriamobilita.it
ATC SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE	44,16%	In liquidazione (non svolge attività)	www.atcterni.it
SII SCPA	18,92% dir. + 3,00% ind.	Gestione del servizio idrico integrato	www.siiato2.it
UMBRIA DIGITALE SCARL (**)	3,51%	Consulenza ambito ICT agli Enti soci	www.umbriadigitale.it
SVILUPPUMBRIA SPA	2,43%	Attività di consulenza e assistenza tecnica	www.sviluppumbria.it
ISRIM SCARL IN FALLIMENTO	24,16%	In fallimento (non svolge attività)	
CONFIDITALIA SCPA IN FALLIMENTO	0,21%	In fallimento (non svolge attività)	

(*) La partecipazione in Umbria TPL e Mobilità è stata acquisita all'esito della procedura di liquidazione della società ATC spa, la quale si è chiusa nell'anno 2021, con conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese avvenuta in data 13 settembre 2021, come da comunicazione del liquidatore Dott. Marco Agabiti di cui al prot. n. 140184 del 24/09/2021 (v. D.C.C. n. 324 del 28/12/2021)

(**) Per quanto riguarda Umbria Digitale scarl, l'Assemblea straordinaria dei soci, in data 28.10.2021, ha deliberato di approvare l'operazione di fusione per incorporazione di Umbria Digitale scarl in Umbria Salute e Servizi scarl (per quanto riguarda il comune di Terni si veda la D.C.C. n. 250 del 25.10.2021), con contestuale mutamento della ragione sociale in PuntoZero scarl; gli effetti dell'operazione decorreranno dal 1/1/2022. Il sito web della nuova società è www.puntozeroscarl.it

➤ **Partecipazioni indirette detenute attraverso: ASM TERNI SPA**

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ATTIVITA'	SITO WEB
GREENASM SRL	50,00%	Trattamento rifiuti da raccolta differenziata	https://algowatt.com/greenasm
UMBRIA ENERGY SPA	50,00%	Distribuzione, commercializzazione e vendita di energia elettrica	www.umbriaenergy.it
UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA	40,00%	Distribuzione gas naturale	www.umbriadistribuzionegas.it
SII SCPA	3,00%	Come tabella delle partecipazioni dirette	www.siiato2.it

➤ **Partecipazioni indirette detenute attraverso: SVILUPPUMBRIA SPA**

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ATTIVITA'	SITO WEB
INTERPORTO MARCHE SPA	4,09%	Vedi scheda di rilevazione	www.interportomarche.it
QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA SPA	2,40%	Vedi scheda di rilevazione	www.quadrilaterospa.it
3A PARCO TECN.	56,89%	Vedi scheda di rilevazione	www.parco3a.org

AGROALIM. SCARL			
UMBRIA FIERE SPA	50,00%	Vedi scheda di rilevazione	www.umbriafieme.it
GEPAFIN SPA	6,97%	Vedi scheda di rilevazione	www.gepafin.it
SASE SPA	35,96%	Vedi scheda di rilevazione	www.airport.umbria.it
NA.RO.GES SCARL in liquidazione	42,50%	Vedi scheda di rilevazione	fabio.allegretti@pec.commercialisti.it
CENTRO CERAMICA UMBRA S.C.A.R.L. in liq.ne	14,29%	Vedi scheda di rilevazione	www.ceramicamadeinumbria.it
CENTRO STUDI IL PERUGINO SCARL in Liquidaz.	25,00%	Vedi scheda di rilevazione	studiofulci@legalmail.it
ARTIGIANA VILLAMAGINA COOP. SELLANO in liquid. Coatta Amm.va	24,18%	Vedi scheda di rilevazione	studioguarduccilorenzini@pec.it
CONS. VALTIBERINA PRODUCE SCARL IN LIQUIDAZIONE	4,21%	Vedi scheda di rilevazione	https://docplayer.it/199505611-Conorzio-valtiberina-produce-c-v-p-soc-cons-a-r-l.html
ISRIM scarl in fallimento	36,19%	Vedi scheda di rilevazione	
NUOVA	15,68%	Vedi scheda di rilevazione	amministrazione@ipanetto.com

PANETTO E PETRELLI SPA in fallimento			
LA VERDE COLLINA SRL IN FALLIMENTO	10,00%	Vedi scheda di rilevazione	f64.2006perugia@pecfallimenti.it
IMU SRL IN FALLIMENTO	0,93%	Vedi scheda di rilevazione	

10 ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

Nota informativa sugli strumenti finanziari derivati del Comune di Terni, allegata al Rendiconto Generale 2021, ai sensi dell'Art. 3, Comma 8 Legge 22 dicembre 2008, n.203 (Finanziaria 2009) e del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato n.4/4 - D.lgs. 118/2011.

A) – Informazioni sull'entità e natura dei contratti derivati

Il Comune di Terni ha in essere i seguenti due contratti in derivati, stipulati con BNL, per un valore nozionale residuo pari a **€ 16.301.547,81**

- 1. INTEREST RATE SWAP DOUBLE FIXED 1559732**
- 2. INTEREST RATE SWAP DOUBLE FIXED 1559735**

1) **INTEREST RATE SWAP DOUBLE FIXED 1559732**

L'operazione derivata definita *DOUBLE FIXED 1559732* presenta le seguenti caratteristiche tecniche:

- Data inizio operazione: **29-01-2007**; Scadenza: **29-01-2036**;
- Valore nozionale iniziale: **€ 12,401,419.50**;
- La banca paga al Comune di Terni, con cadenza semestrale, il **tasso variabile di riferimento** (base di calcolo Act/360);
- La Banca paga al Comune di Terni a pronti un premio (*Up front*) pari a **€ 60,900**. Tale somma è il corrispettivo pagato dal Comune di Terni per la chiusura dell'operazione in derivati precedente (**IRS D/F 1533324**);
- Il Comune di Terni paga alla Banca, con cadenza semestrale, un **tasso fisso** pari al **3.75%** qualora non si verifichi la condizione sotto riportata:
 - ✓ che, nel corso della vita dello *Swap*, il **tasso variabile di riferimento** non venga fissato oltre la barriera del **4.50%**: in tal caso il Comune paga per quel semestre il seguente **tasso fisso: 5.68%**.

A seguito dell'accordo transattivo tra il Comune di Terni e la banca approvato in data 06/07/2016 con delibera di Giunta Comunale n 172, il Comune ha eliminato la componente opzionale del tipo digitale caratterizzante la struttura del contratto in derivati.

Per cui oggi il Comune di Terni, a seguito della modifica intervenuta, paga alla banca con cadenza semestrale un **tasso fisso** pari al **3.75%**. Nella sostanza, l'operazione assume oggi la struttura di *Interest Rate Swap "plain vanilla"*, dove è previsto il semplice scambio tra un tasso variabile (pagato dalla Banca) e un tasso fisso (pagato dal Comune), senza alcuna opzionalità.

Per **tasso variabile di riferimento** s'intende l'indice *Euribor 6 mesi* (Base: giorni effettivi/360) fissato due giorni lavorativi precedenti l'inizio del semestre di

riferimento (*fixing in advance*).

2) INTEREST RATE SWAP DOUBLE FIXED 1559735

L'operazione derivata definita *DOUBLE FIXED 1559735* presenta le seguenti caratteristiche tecniche:

- Data inizio operazione: **21-02-2007**; scadenza: **21-02-2036**;
- Valore nozionale iniziale: **€ 9,461,053.40**;
- La Banca paga a pronti al Comune di Terni un premio (*Upfront*) pari a **€ 49,900**. Tale somma rappresenta il corrispettivo pagato dal Comune di Terni per la chiusura dell'operazione in derivati precedente (*IRS D/F 1533327*);
- La Banca paga al Comune di Terni, con cadenza semestrale, il **tasso variabile di riferimento** (base di calcolo Act/360);
- Il Comune di Terni paga alla banca, con cadenza semestrale, un **tasso fisso** pari al **3.75%** qualora non si verifichi la condizione sotto riportata:
 - ✓ che, nel corso della vita dello *Swap*, il **tasso variabile di riferimento** non venga fissato oltre la barriera (pari al **4.50%**): in tal caso il Comune paga per quel semestre il seguente **tasso fisso: 5.68%**.

A seguito dell'accordo transattivo tra il Comune di Terni e la banca approvato in data 06/07/2016 con delibera di Giunta Comunale n 172, il Comune ha eliminato la componente opzionale del tipo digitale caratterizzante la struttura del contratto in derivati.

Per cui oggi il Comune di Terni paga alla banca con cadenza semestrale, un **tasso fisso** pari al **3.75%**. Nella sostanza, l'operazione assume oggi la struttura

di *Interest Rate Swap*

“*plain vanilla*”, dove è previsto il semplice scambio tra un tasso variabile (pagato dalla Banca) e un tasso fisso (pagato dal Comune), senza alcuna opzionalità.

Per **tasso variabile di riferimento** s'intende l'indice *Euribor 6 mesi* (Base: giorni effettivi/360) fissato due giorni lavorativi precedenti l'inizio del semestre di riferimento (*fixing in advance*).

B) – *Eventi finanziari di particolare rilevanza: Anno 2021*

Malgrado la politica espansiva della BCE, tesa a far riprendere l'inflazione e ripartire l'economia in Europa, il 2021, anche a causa del proseguire della pandemia da Covid-19, ha registrato una tendenziale stazionarietà dei tassi di mercato di riferimento a breve termine dell'operazione (Euribor 6 mesi) confermandosi in territorio negativo, per poi scendere nell'ultima parte dell'anno.

In data 31 dicembre 2021, ultimo giorno lavorativo dell'anno, l'indice Euribor 6 mesi è stato fissato al **-0,546%**.

GRAFICO 1: ANDAMENTO DELL'INDICE EURIBOR 6 MESI: ANNO 2021



C) -Flussi di Cassa: Anno 2021

Con riferimento ai contratti *Swap*, la situazione di mercato rappresentata in precedenza ha comportato, nel corso dell'esercizio 2021, la corresponsione di flussi negativi per il Comune pari ad € 691.215,76.

TABELLA 1: DIFFERENZIALI SCAMBIATI NEL 2021¹

Riferimenti	Data	Nozionale	Differenziali Scambiati
IRS Double Fixe 1559732	29/01/2021	9.246.796,17 €	-194.953,29 €
	29/07/2021	9.069.558,40 €	-194.984,42 €
IRS Double Fixe 1559735	22/02/2021	7.054.751,64 €	-151.975,02 €
	23/08/2021	6.919.509,60 €	-149.303,03 €
TOTALE			-691.215,76 €

D) - Fair Value Derivati

In data 31 dicembre 2021 i contratti *Swap* in oggetto presentano un valore di mercato complessivamente pari a € 4.758.322,43 negativi per il Comune.

TABELLA 2: INTEREST RATE SWAP – FAIR VALUE AL 31-12-2021

Riferimento	Controparte	Nozionale	Fair Value
IRS Double Fixe 1559732	BNL	8.886.573,79 €	- 2.702.768,95 €
IRS Double Fixe 1559735	BNL	6.779.877,28 €	- 2.055.553,48 €
TOTALE		15.666.451,07 €	-4.758.322,43 €

¹ Il segno negativo davanti la cifra (-) indica flussi pagati dal Comune.

D) - Fair Value Passività Sottostanti

In data 31 dicembre 2021 i finanziamenti sottostanti i due contratti di *Interest Rate Swap Double Fixed* presentano un valore di mercato (o *Fair Value*) pari a € **15.950.776,30**, negativi per il Comune. Si tratta di due titoli obbligazionari, convenzionalmente definiti BOC 5 e BOC 1, a tasso variabile con scadenza equivalente a quella dei contratti in derivati.

TABELLA 3: FAIR VALUE SOTTOSTANTI A TASSO VARIABILE AL 31/12/2021

Riferimento	Controparte	Debito residuo	Fair Value
BOC 5	Dexia Crediop	8.886.573,79 €	- 9.046.359,02 €
BOC 1	Dexia Crediop	6.779.877,28 €	- 6.904.417,28 €
TOTALE		15.666.451,07 €	-15.950.776,30 €

E) – Tasso Costo Finale Sintetico

La sommatoria tra i differenziali dei derivati e gli interessi passivi pagati sul debito sottostante, rapportati sul debito sottostante, rappresenta il tasso il costo finale sintetico del debito (BOC e Swap) che nel 2021 è pari al **4,29%**.

TABELLA 4: TASSO COSTO FINALE SINTETICO (TCFS²)

	2021
Debito medio	15.893.461,22 €
Differenziali Swap	-691.215,76
Interessi su BOC	0
TCFS	4,29%

² Il Tasso Costo Finale Sintetico Presunto a carico dell'Ente risulta determinato secondo la seguente formula: $TCFS = \frac{[(\text{Interessi su debito sottostante} + / - \text{Differenziali swap}) * 360]}{[(\text{Nominale} * 365)]}$. I valori indicati sono diversi dal tasso limite del 3,75%, atteso dalla strategia di copertura, per due motivi:

a) la base di calcolo del TCFS è Act/Act, i BOC e il derivato hanno base Act/360;

b) l'Euribor 6 mesi negativo per livelli superiori, in termini assoluti, allo spread dei BOC (0,145%) comporta un aumento del tasso effettivo.